

Legge regionale 16 agosto 1999 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

Art. 17

(Raccolta a fini didattici e scientifici)

1. In occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, ovvero per il perseguimento di finalità didattiche e scientifiche, gli istituti universitari, le associazioni dei tartufai, gli enti culturali e di ricerca, possono essere autorizzati, con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSR competente in materia, alla raccolta di tartufi di qualsiasi varietà.

(1)(2)(3)

2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo e il periodo di raccolta.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 6, L. R. 17/2006

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, L. R. 28/2017